



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BRINDISI

Viale Regina Margherita n. 1 – 72100 Brindisi (BR) – tel. 0831/521022 – fax 080/5211726

pec: cp-brindisi@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/brindisi

ORDINANZA 43/2024

Disciplina della navigazione in prossimità della costa – zone di mare interdette alla navigazione

Il Capo del Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi, sottoscritto:

- VISTA:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTE:** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 sopra richiamata;
- VISTO:** il Dispaccio prot. N. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare della Regione Puglia, con particolare riguardo alla disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione;
- RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare organicamente i limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Brindisi allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
- TENUTO CONTO:** che la costa di giurisdizione (comprendente i litorali dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo) è caratterizzata da bassi fondali ed elevata presenza turistica;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – Parte Marittima;

ORDINA

Articolo 1

Divieto di navigazione in prossimità della costa

1. Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia le zone di mare fino ad una distanza di **200 metri** dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di **100 metri** dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che

- abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
2. Nelle zone di mare riservate alla balneazione, fatto salvo quanto consentito al successivo paragrafo 3, è interdetta la navigazione delle unità a motore, a vela e delle unità navali in genere, nonché l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque. L'attraversamento delle suddette zone di mare riservate alla balneazione è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati.
 3. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto e s.m.i., nelle zone di mare comprese tra i 100 e i 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse è consentita la navigazione di piccoli natanti da spiaggia, limitatamente alle unità condotte a remi o a mezzo del controllo diretto e manuale dell'uomo (jole, pattini, sandolini, mosconi, canotti gonfiabili, canoe, kajak, SUP), con esclusione dei natanti a motore muniti di altri mezzi di propulsione, anche in via ausiliaria (a vela, elettrica, altro), alle seguenti prescrizioni:
 - il raggiungimento della distanza dei cento metri dovrà comunque avvenire esclusivamente a mezzo di apposito corridoio di lancio;
 - la navigazione deve avvenire solo in ore diurne (dal sorgere del sole al tramonto), con condizioni meteo marine favorevoli;
 - i conduttori dovranno prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da quest'ultimi, interrompendo altresì la navigazione qualora le condizioni del mare e di vento non consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva.
 4. Sono esclusi dai divieti del presente articolo le unità appartenenti alla Guardia Costiera, alle Forze di Polizia e/o Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio, nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del decreto ministeriale 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.
 5. L'attraversamento da parte delle unità a motore e/o a vela della fascia di ulteriori metri 50 dalla fascia di mare riservata alla balneazione come indicata al comma 1 articolo 1, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco) è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, Sia nella fase di uscita che di ingresso nel corridoio di lancio.

Articolo 2

Corridoi di lancio/atterraggio

1. Ferme restando le altre disposizioni e la vigente Ordinanza in materia di navigazione da diporto, i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza minima di 10 metri; tale misura potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della struttura balneare sia pari o inferiore al limite di 20 metri, ovvero potrà

- essere diminuita o aumentata in relazione a particolari esigenze locali o alla tipologia delle unità secondo le indicazioni dell'Autorità competente;
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, distanziati ad intervalli di 20 metri. Al limite dei 100 metri, oltre i quali è consentita la navigazione dei natanti di cui all'articolo 2, dovranno essere posizionati 2 gavitelli di colore giallo;
 - d) i gavitelli di cui al punto c) dovranno essere collegati tra loro da una sagola tarozzata, ad eccezione dello spazio compreso tra i 100 metri e i 120 metri onde consentire l'uscita e l'ingresso dei piccoli natanti di cui all'articolo 1, comma 3;
 - e) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f) i due gavitelli delimitanti l'imboccatura a mare dovranno riportare la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE". Tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio.
2. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.
3. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana, inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE”

4. All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione, comunque non superiore ai 3 (tre) nodi, con lo scafo in dislocamento e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti.
5. È fatto divieto di ormeggio ai gavitelli di delimitazione di cui al precedente comma 1. All'interno dei corridoi di lancio è vietato ormeggiare, ancorarsi o sostare.

Articolo 3

Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione

Le unità a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. [100 metri per le scogliere a picco] fino ai 1000 metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 1. La presente ordinanza, abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 32 del 26 aprile 2018.
- 2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo del Circondario marittimo.
- 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con

l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e dei Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.brindisi.guardiacostiera.gov.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.

4. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi:
- del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale;
 - del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Tc/Eli Luigi AMITRANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LUIGI AMITRANO

In Data/On Date:

mercoledì 29 maggio 2024 15:08:08